

Sentenza n. 32/2026 pubbl. il 05/01/2026

RG n. 6640/2021

Repert. n. 24/2026 del 05/01/2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Così composta:

Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary	Presidente
Marina Tucci	Consigliere Relatore
Mario Montanaro	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di appello iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente

TRA

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe de Simone che lo rappresenta e difende per mandato in atti

APPELLANTE

E

S.P.A. (C.F. [REDACTED])

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [REDACTED] e difende con gli Avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] i che la rappresenta e per mandato in atti

APPELLATA

Oggetto: appello avverso sentenza [REDACTED] del Tribunale di Roma resa nel procedimento r.g. [REDACTED] – credito al consumo –



Con atto di citazione notificato e iscritto a Ruolo (r.g. [redacted]) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma [redacted] s.p.a. in relazione al finanziamento al consumo n. [redacted] del ventisei settembre 2011 per l'importo di [redacted] da rimborsare in rate mensili di € [redacted] ciascuna decorrenti dal quindici novembre 2011.

Deduceva la pattuizione di interessi di mora usurari e affermava che la conseguenza sarebbe stata la gratuità del mutuo.

Sosteneva comunque l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi anche corrispettivi e chiedeva, in subordine, l'applicabilità dei tassi ex art. 117 TUB.

La convenuta si costituiva e sosteneva l'infondatezza della domanda.

Il Tribunale con sentenza [redacted] sulla base delle produzioni documentali così statuiva:

"rigetta le domande proposte da [redacted] in relazione al contratto di finanziamento del 26/9/2011; compensa tra le parti le spese di lite".

[redacted] proponeva appello e concludeva chiedendo :

"1) accertare e dichiarare la violazione degli artt. 61, 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. ed il difetto assoluto di motivazione ovvero la motivazione apparente della sentenza gravata, per avere il Tribunale deciso la causa senza il necessario supporto della consulenza tecnica e senza aver compiuto, autonomamente, alcuna verifica del TEG e del tasso di mora concretamente applicato dalla controparte, omettendo altresì di darne puntuale atto e riprova nell'assunto provvedimento decisivo e, per gli effetti, disporre consulenza tecnica d'ufficio, all'uopo nominando un professionista iscritto all'Albo dell'Ordine Nazionale degli Attuari, in possesso dei requisiti di cui al Capo V del DPR n. 328/2001;

2) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare che, nella fattispecie, le spese assicurative, per come documentate, concorrono alla determinazione del TEG;

3) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare che il TEG del contratto controverso, correttamente determinato, è pari al [redacted], ed, in ogni caso, superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula, pari al [redacted] e, per gli effetti, rideterminare il rapporto ex art. 181 5 c.c.;

4) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi moratori, singolarmente considerati, per come pattuiti e concretamente applicati dalla controparte, con adozione di ogni conseguente provvedimento;



5) in accoglimento del quarto motivo di appello, tenuto conto dell'inesistenza del piano di ammortamento, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o l'indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi corrispettivi del finanziamento controverso, ex artt. 821, 1325, 1344, 1346 e 1418, 2° co. C.C., nonché ex art. 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000, nonché la violazione dell'art. 1284 C.C. e degli artt. 116, 117 e 125 bis TUB e per gli effetti, rideterminare il rapporto stesso con applicazione del regime di capitalizzazione semplice e con tasso di interesse nella misura legale ovvero nella misura indicata dallo stesso articolo 117 TUB.

6) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore."

Il Sig. [nome] s.p.a. si costituiva e concludeva chiedendo:

"accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal SIG. [nome] ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa; in subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal SIG. [nome] ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa; in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate tardivamente dal SIG. [nome] per le ragioni esposte in narrativa; NEL MERITO respingere l'appello formulato dal SIG. [nome] o, comunque, rigettare tutte le domande formulate dal SIG. [nome] nei confronti di [nome], in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la SENTENZA impugnata; IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge".

La Corte all'esito dell'udienza del quindici dicembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventitré ottobre 2025, riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Primo motivo di appello

"Mancato espletamento di consulenza tecnica, violazione degli artt. 61, 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. difetto assoluto di motivazione ovvero motivazione apparente della sentenza gravata"

Si afferma che il Tribunale avrebbe errato rigettando l'istanza di CTU e limitandosi ad affermare che, ai fini dell'usura, il tasso di mora non avrebbe dovuto essere sommato a quello corrispettivo; il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della necessaria verifica del TEG per rispondere alla domanda attorea che ne aveva affermato l'usurarietà.



Il Tribunale avrebbe poi omesso una compiuta motivazione riguardo alla dedotta erroneità del TAEG che invece, come accertato nella perizia di parte, era del .% e non quello comunicato in contratto ossia .%.

Secondo motivo di appello

violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. mancanza assoluta di motivazione, ovvero motivazione apparente, in relazione alla domanda di accertamento dell'usura.

Il Tribunale avrebbe errato limitandosi ad escludere la sommatoria di interessi corrispettivi e moratori ai fini del superamento della soglia di usura in quanto, considerandoli separatamente, comunque avrebbe dovuto valutare le spese di assicurazione nonché il fatto che gli interessi moratori erano stati applicati (come risultava da raccomandata di richiesta di interessi per ritardato pagamento prodotta in atti).

Si afferma quindi che la sentenza sarebbe errata

"per avere il Tribunale deciso la domanda di accertamento dell'usura senza indicare le ragioni per le quali il TEG del rapporto controverso (art. 644 c.p.) sia da considerare rispettoso del tasso soglia vigente alla data di stipula e senza indicare le ragioni per le quali il tasso moratorio, per come pattuito e concretamente applicato, sia da considerare anch'esso rispettoso del tasso soglia vigente alla data di stipula".

Terzo motivo di appello

violazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1, legge 7 marzo 1996 n. 108.

Si afferma che il Tribunale avrebbe errato affermando che l'attore aveva collegato il superamento del tasso soglia alla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori in quanto

"L'attore, nell'eccepire la violazione della Legge 108/1996, non ha sostenuto che l'usurarietà andasse ravvisata nel superamento del limite da parte del solo tasso moratorio né, tantomeno, da parte della "somma" data tra tasso corrispettivo e tasso di mora. L'attore, invece, ha sostenuto (e continua a sostenere anche in questa sede) che il contratto di cui si discute è usurario perché presenta un TEG eccedente il tasso soglia"

L'appellante a tale proposito elenca tutte le spese asseritamente connesse all'erogazione del credito, escluse solo imposte e tasse e ripercorre le tesi del prof. in ordine anche ai costi occulti nei piani di ammortamento a rata fissa e all'interesse composto.



Ribadisce che gli interessi di mora erano stati concretamente applicati a seguito del ritardo nel pagamento delle rate come da raccomandata del due agosto 2016 ed estratto conto prodotto da controparte aggiornato al diciotto luglio 2016.

Chiede quindi di accertare che il TEG fosse pari a \dots %, e, quindi, superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula (\dots %) e che parimenti sono usurari gli interessi moratori

Quarto motivo di appello

violazione degli artt. 1284, 1325, 1344, 1346 e 1418 c.c., 116, 117 e 125 bis tub, nonché dell'art. 6, delibera cicr 9.2.2000.

Si afferma che il costo del finanziamento indicato nel contratto (\dots %) non sarebbe quello corretto (\dots %) per cui si tratterebbe di un'ipotesi di nullità assoluta.

Si chiede testualmente :

"....di accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o l'indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi corrispettivi del finanziamento controverso, ex artt. 821, 1325, 1344, 1346 e 1418, 2° co. C.C., nonché ex art. 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000, nonché la violazione dell'art. 1284 C.C. e degli artt. 116, 117 e 125 bis TUB e per gli effetti, di rideterminare il rapporto stesso con applicazione del regime di capitalizzazione semplice e con tasso di interesse nella misura legale ovvero nella misura indicata dallo stesso articolo 117 TUB."

I motivi, per stretta connessione logica, devono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti che seguono.

Occorre a tale proposito individuare il thema decidendum così come delimitato in primo grado.

In particolare, sulla base dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. i punti oggetto di contestazione erano seguenti.

1) Tasso di mora contrattuale asseritamente superiore al tasso soglia.

Gli appellanti hanno sostenuto che il regolamento contrattuale, determinando gli interessi moratori nella misura del \dots % in più rispetto a quelli corrispettivi, avrebbe comportato il superamento del tasso soglia.



Il Tribunale ha motivato escludendo che interessi corrispettivi e moratori possano essere sommati ai fini dell'usura.

In realtà, come correttamente evidenziato dall'appellante, nel caso di specie la questione era diversa poiché è il tasso moratorio che viene indicato come uguale al \dots in più del tasso corrispettivo per cui si tratta di applicare un calcolo come indicato in contratto.

Il fatto poi che il tasso di mora non fosse solo il \dots , come sostenuto dall'appellata, ma fosse proprio il tasso corrispettivo + il \dots risulta confrontando il piano di ammortamento e la nota con cui il due agosto 2016 \dots ha chiesto il rientro dal debito per morosità.

Nel piano di ammortamento l'importo residuo al quindici luglio 2016 (comprensivo di capitale pari a € \dots e interessi) era infatti € \dots , ossia proprio la somma che \dots ha individuato e conteggiato nella richiesta di rientro e su cui ha aggiunto il \dots per interessi di mora.

D'altro canto la mera previsione in contratto della clausola di salvaguardia non elide la nullità della pattuizione di un interesse che sin dall'inizio è usurario e comunque non dispensa Santander dal provare di avere adempiuto a detta clausola (cfr. Cass. 26286 del 2019 e Cass. 27106/2024 con riferimento a tassi variabili ma con principio applicabile anche al caso di specie) cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

L'effetto dell'usurarietà degli interessi moratori non è peraltro, al contrario di quanto afferma l'appellante, la gratuità del finanziamento ma unicamente la riduzione degli stessi alla misura degli interessi corrispettivi.

Come infatti affermato condivisibilmente da Cass. 16526/2024

"Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c."

2) TAEG/ISC applicato asseritamente diverso da quello dichiarato.

In particolare il tasso dichiarato era pari al \dots % mentre quello applicato, dovendosi includere le spese assicurative, era pari al \dots %; si sostiene che il Tribunale avrebbe errato non applicando di conseguenza i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB settimo comma.

Il profilo di appello è infondato.



La circostanza in base a cui la polizza assicurativa è finalizzata a garantire l'adempimento del debito sia stata rilasciata prima della concessione del finanziamento non costituisce, in assenza totale di allegazione di altri elementi, prova sufficiente dell'obbligatorietà della stessa e quindi della sua necessaria inclusione nel TAEG.

È infatti onere della parte che allega che avrebbe imposto la preventiva stipula della polizza per concedere il finanziamento a doverne fornire la prova, anche presuntivamente; la sola anteriorità temporale non ne costituisce indice univoco o comunque fondante tanto più che nel caso di specie nel contratto di finanziamento era espressamente affermata la non obbligatorietà della polizza stessa.

D'altro canto come indicato da Cass. 13536/2023 le spese di assicurazione sono conteggiate solo *"se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione"*.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono a carico dell'appellata ma compensati per la metà considerando la reciproca soccombenza con liquidazione in dispositivo in misura

P.Q.M.

La Corte, in riforma della sentenza impugnata dichiara l'usurarietà degli interessi moratori del contratto di cui è causa e per l'effetto accerta la debenza degli stessi in misura pari agli interessi corrispettivi pattuiti.

Respinge tutti gli altri motivi di appello.

Compensa per il le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per l'intero riguardo al primo grado in € oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il grado di appello in € oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA..

Condanna s.p.a. a pagare al difensore antistatario di.

Roma, quindici dicembre 2025

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Marina Tucci

IL PRESIDENTE

Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary

